

1. Validità esclusiva

- 1.1. Queste Condizioni generali di acquisto valgono per tutti gli acquisti, salvo che sia stato concordato espressamente per iscritto qualcosa di diverso.
- 1.2. Le Condizioni generali di acquisto del fornitore valgono per i nostri acquisti solo se le abbiamo espressamente riconosciute per iscritto.

2. Richieste - Offerte

Le offerte sottoposteci su richiesta sono per noi gratuite. Se la nostra richiesta o l'offerta del fornitore non stabiliscono qualcosa di diverso, vale un termine vincolante di 90 giorni.

3. Forma degli ordini

- 3.1. I nostri ordini sono impegnativi solo se da noi conferiti oppure confermati per iscritto su nostro modulo. Lo stesso vale anche per ordini successivi. Schizzi, disegni, commenti, specificazioni, ecc. formano parti integranti dei nostri ordini, se menzionati espressamente in esse come tali, se datati e vistati da parte nostra.
- 3.2. L'ordine va confermato immediatamente dal fornitore.

4. Conferimento a subfornitori

- 4.1. Il fornitore risponde illimitatamente delle parti acquistate da suoi fornitori.
- 4.2. Se il fornitore avesse intenzione di far produrre da terzi le unità o i componenti ordinati che vengono fabbricati usualmente nei suoi stabilimenti, deve richiedere per tempo la nostra approvazione. In ogni caso il fornitore deve informarci del conferimento a subfornitori.

5. Prezzi ed imposta sul valore aggiunto

- 5.1. I prezzi concordati valgono come prezzi fissi inclusa IVA. L'IVA deve essere scorporata. Per il resto si applicano le disposizioni del regolamento sull'IVA.
- 5.2. In caso di ordini senza indicazione di un prezzo fisso, il prezzo fatturato va documentato. Ci riserviamo la sua approvazione.

6. Messa a disposizione di materiale

Il materiale che forniamo per l'esecuzione di un ordine resta di nostra proprietà anche dopo il trattamento o la lavorazione. Lo stesso va contrassegnato ed immagazzinato separatamente fino al trattamento o alla lavorazione. Gli scarti di lavorazione, se richiesti, ci devono essere restituiti.

7. Termine di consegna e conseguenze di ritardi

- 7.1. Il termine di consegna è mantenuto:
- a) in caso di franco fabbrica se prima della sua decorrenza la fornitura concordata è effettivamente pronta per la consegna e se ciò ci è stato comunicato.
- b) in tutti gli altri casi appena la fornitura concordata giunge al luogo di destinazione entro la sua decorrenza.
- c) Se il fornitore deve ritenere che la consegna in toto o in parte non potrebbe essere effettuata puntualmente, deve comunicarlo immediatamente indicando i motivi della presumibile durata del ritardo.
- 7.2. In caso di superamento del termine di consegna concordato, ci riserviamo di rivendicare i diritti previsti dalla legge, indipendentemente dal fatto che il fornitore abbia annunciato il ritardo o che fosse stata concordata una penale convenzionale.
- 7.3. Il fornitore può far valere la mancanza delle necessarie documentazioni da fornirsi da parte nostra o di oggetti integrativi o di parti singole solo se questi erano stati richiesti per tempo o se li ha sollecitati immediatamente laddove erano state concordate delle scadenze.

8. Imballo, documenti, trasporto, assicurazione ed sopportazione del rischio, generalità

- 8.1. Salvo diverse nostre istruzioni di spedizione le forniture vanno spedite franco destinazione.
- 8.2. L'imballo deve essere effettuato in modo che la merce durante il trasporto e l'eventuale successivo stoccaggio sia efficacemente protetta contro danni e corrosione. Dei danni causati da imballo non appropriato risponde il fornitore.
- 8.3. Tutte le spese e gli inconvenienti risultanti dall'inosservanza delle nostre istruzioni per trasporto, sdoganamento, ecc. sono a carico del fornitore.
- 8.4. L'assicurazione di trasporto è a carico del fornitore.
- 8.5. Se per il disimballo si deve prestare una cura particolare, il fornitore deve farcelo presente per tempo.
- 8.6. Ci riserviamo di restituire i materiali d'imballo dietro accredito dell'importo fatturati. Le relative spese di spedizione sono a nostro carico.

Documenti

- 8.7. Ad ogni spedizione va allegata una dettagliata bolla di consegna (avviso di spedizione) che contenga i nostri riferimenti. La fattura deve esserci inviata separatamente per posta, in duplice copia.
- 8.8. Tutta la corrispondenza (lettere, bolle di consegna, fatture, ecc.) devono contenere il numero del nostro ordine di acquisto, il numero dell'impianto /dell'ordine, la data dell'ordine, l'indicazione dell'articolo con specifica delle quantità ed inoltre i documenti di spedizione devono riportare peso lordo e netto. Nella lettera di vettura vanno indicati il nostro luogo di entrata merci o l'indirizzo di consegna.

Trasferimento di benefici e rischi

- 8.9. Benefici e rischi, salvo che non sia concordato diversamente, passano a noi con l'accettazione della fornitura (cifra 9.1). Se per una fornitura i documenti di spedizione non vengono trasmessi conformemente alle prescrizioni, fino al loro arrivo il materiale consegnato resta a magazzino per conto ed a rischio del fornitore.

9. Restituzione di prodotti

- 9.1. Siamo autorizzati a restituire i prodotti non usati ed intatti ed a richiedere un accredito adeguato.

10. Accettazione e garanzia

- 10.1. La fornitura viene controllata non appena il corso della regolare attività lo consente. Se essa corrisponde al nostro ordine, sarà accettata. La nostra accettazione non costituisce alcun riconoscimento; in particolare resta riservata in ogni momento la rivalsa di qualsivoglia difetto.
- 10.2. Il fornitore garantisce che l'oggetto della fornitura non presenta difetti che ne pregiudichino il suo valore o la sua idoneità per l'uso premesso, che ha le caratteristiche assicurate e che esso corrisponde alle prestazioni ed alle specifiche previste ed è conforme alle leggi, alle norme e ad altre disposizioni in materia.
- 10.3. Se nel corso del periodo di garanzia la fornitura/prestazione o parti di essa non soddisfa i requisiti secondo la cifra 10.2, il fornitore è tenuto a nostra scelta ad eliminare o a far eliminare immediatamente sul posto i difetti a proprie spese oppure a fornirci il rimpiazzo gratuito esente da difetti.

- 10.4. Se il fornitore ritarda nell'eliminazione di difetti o se sussiste un caso urgente, siamo autorizzati ad eliminare noi stessi o a far eliminare i difetti a spese ed a rischio del fornitore.

- 10.5. I difetti vengono contestati dopo il loro accertamento. Il fornitore rinuncia a far valere un ritardo di segnalazione di vizi.

- 10.6. I materiali per i quali durante la lavorazione o l'uso vengono riscontrati dei difetti devono immediatamente essere sostituiti gratuitamente dal fornitore senza riguardo al tempo trascorso dalla loro consegna.

- 10.7. Se non è concordato qualcosa di diverso, il periodo di garanzia è di 2 anni dalla presa in consegna da parte del cliente finale (nostro committente).

- 10.8. Se la consegna o la prestazione del fornitore è destinata ad un'opera da realizzarsi da parte nostra ai sensi dell'Art. 371 del Codice delle Obligazioni, vale un periodo di garanzia di cinque anni.

- 10.9. Il periodo di garanzia si proroga del periodo durante il quale un impianto non è in funzione per lavori di riparazione.

- 10.10. In caso di divergenze in ordine a valori di qualità, è determinante il risultato di prove di controllo o di studi eseguiti dall'Ente Federale Controllo Materiali. Le spese di queste analisi sono a carico della parte che ha torto.

- 10.11. In caso di fornitura sostitutiva, l'oggetto della fornitura è lasciato gratuitamente in uso finché non è disponibile un'impeccabile fornitura sostitutiva, pronta per il funzionamento.

- 10.12. Per forniture sostitutive e riparazioni deve essere prestata garanzia nella stessa misura adottata per l'oggetto della fornitura stessa, mentre il periodo di garanzia per le parti riparate o sostituite decorre nuovamente dalla nuova presa in consegna da parte del cliente finale.

- 10.13. Sono fatti salvi i diritti legali di garanzia.

11. Smaltimento

- 11.1. Se non si era stabilito diversamente, il fornitore s'impegna a smaltire a proprie spese il materiale d'imballaggio.

- 11.2. Il fornitore si dichiara disposto a ritirare ed a smaltire con minimo impatto ambientale i prodotti usati o da sostituire. L'accollo sulle spese va concordato preventivamente.

12. Responsabilità del produttore

- 12.1. Se fossimo chiamati in garanzia per responsabilità del produttore per forniture del fornitore il fornitore si accolla senza alcuna riserva l'eventuale responsabilità e ci tiene per il resto del tutto indenne.

- 12.2. Il fornitore dichiara di essere assicurato contro i danni da prodotti difettosi e ci consegna a prima richiesta un relativo certificato della competente compagnia di assicurazioni.

13. Norme di sicurezza

Il fornitore conferma che le macchine, gli apparecchi, ecc. sono conformi a tutte le disposizioni e norme di sicurezza in materia ed in particolare alla Direttiva Comunitaria Macchine 98/37/CE ed alla Legge federale svizzera sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 19.3.1976, stato 1.1.1996 (LSIT) ed ai relativi ordinamenti (OSIT, ecc.). Fra l'altro il fornitore è tenuto a farci pervenire a prima richiesta dichiarazioni di conformità relative alle sue forniture.

14. Violazione di brevetti

Il fornitore è responsabile che con la fornitura e l'utilizzo degli oggetti ordinati non siano violati diritti brevettuali o altri diritti di protezione di terzi. Esso deve renderci possibile in ogni caso l'uso sereno dell'oggetto della fornitura. Sono escluse le nostre costruzioni proprie.

15. Lavori in stabilimento

Per i lavori in nostri stabilimenti o in siti di costruzione e di montaggio, oltre a queste condizioni di acquisto, valgono le nostre istruzioni sulla sicurezza e le disposizioni per ditte terze.

16. Disegni, attestati d'esame e norme di funzionamento

- 16.1. La nostra approvazione di disegni esecutivi non solleva il fornitore dalla responsabilità per la sua fornitura. I piani di esecuzione definitivi, gli attestati d'esame, le disposizioni di manutenzione e funzionamento nonché le distinte delle parti di ricambio per una regolare manutenzione della fornitura ci devono essere consegnati nel numero e nella lingua richiesti, al più tardi insieme alla fornitura.

- 16.2. I disegni, gli attrezzi, i modelli e simili da noi messi a disposizione del fornitore restano di nostra proprietà e ci devono essere restituiti dopo l'evasione dell'ordine. Vanno immagazzinati in modo appropriato ed assicurati contro tutti i danni.

17. Segretezza

- 17.1. Indicazioni, disegni, ecc. che diamo al fornitore per l'elaborazione dell'offerta o la fabbricazione di un oggetto da fornire, non possono essere usati per altri scopi, riprodotti o resi accessibili a terzi. Eventuali diritti d'autore spettano a noi. Su richiesta, tutte le documentazioni unitamente a tutte le copie o riproduzioni ci devono essere consegnate immediatamente. Se non si concretizza la fornitura, il fornitore ci deve restituire spontaneamente le documentazioni.

- 17.2. Il fornitore deve trattare con riservatezza l'ordine ed i lavori o le forniture connesse e proteggerli contro la presa in visione da parte di terzi.

18. Condizioni di pagamento

- 18.1. Se non concordato diversamente, paghiamo entro 30 giorni dal ricevimento delle merci, dei documenti da allegare e della fattura, però non prima entro 30 giorni dalla data concordata di consegna o dell'ultimazione del montaggio.

- 18.2. Ci riserviamo la compensazione con controprete. Il fornitore può cedere a terzi crediti verso di noi solo con la nostra approvazione. Non negheremo tale approvazione senza causa.

- 18.3. Non paghiamo contro assegno ed effetti.

- 18.4. In caso di pagamenti anticipati il fornitore deve prestare un'adeguata garanzia bancaria o assicurativa in forma di fidejussione solida.

19. Luogo d'adempimento, diritto applicabile e foro competente

- 19.1. Luogo d'adempimento per la fornitura è il luogo di destinazione concordato. Luogo d'adempimento per il pagamento è la sede della nostra società.

- 19.2. Il rapporto giuridico è soggetto al diritto svizzero.

- 19.3. **Foro competente per il fornitore e per noi è Frauenfeld, tuttavia ci riserviamo di far valere i nostri diritti anche al domicilio del fornitore.**

20. Disposizioni finali

- 20.1. Le modifiche del contratto per essere efficaci richiedono la forma scritta. Un'eventuale inefficacia di singole disposizioni non tocca la validità delle altre. Le parti s'impegnano a sostituire le disposizioni inefficaci con altre nuove che si avvicinino il più possibile allo scopo economico del contratto.